

CORSO DI FORMAZIONE TECNICO GIURIDICA PER CTU

A cura del Corso CTU della FDCEC FIRENZE

“RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE, CIVILE E PENALE DEL CTU”

RELATORE: dott. GIANCARLO BRASCHI

AUDITORIUM BANCA CR FIRENZE SPA

FIRENZE , 26 SETTEMBRE 2018

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E DISCIPLINARE

L'art. 19 delle disposizioni di attuazione del C.P.C. prevede che «..La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del Tribunale, il quale d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.»

Quindi la vigilanza sull'attività del CTU attiene ai seguenti profili:

- Non aver tenuto una CONDOTTA MORALE SPECCHIATA;
- Non avere ottemperato agli OBBLIGHI derivanti dall'INCARICO RICEVUTO.

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E DISCIPLINARE

Non aver tenuto una CONDOTTA MORALE SPECCHIATA:

- Rientrano condotte che non riguardano violazioni e negligenze nello svolgimento dell'incarico di CTU ma condotte che possono incidere sull'esercizio della professione o che denotano in chi le ha commesse spregio della legalità o mancanza di senso civico.
- Possono quindi riguardare sia **illeciti civili** (il sistematico inadempimento di obbligazioni proprie) , sia **illeciti amministrativi** (socialmente riprovevoli come l'inquinamento ambientale) sia **condotte deontologicamente scorrette**.

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E DISCIPLINARE

Non avere ottemperato agli OBBLIGHI derivanti dall'INCARICO RICEVUTO:

Sono condotte errate del CTU tenute nello svolgimento dell'incarico:

- il rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio;
- la mancata comparizione all'udienza per il giuramento senza giustificato motivo;
- il mancato deposito della relazione nel termine assegnato senza giustificato motivo;
- **negligenza o imperizia nell'adempimento dell'incarico che comporti la nullità della relazione tecnica.**

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E DISCIPLINARE

L'art. 20 delle disposizioni di attuazione del C.P.C. prevede le sanzioni disciplinari a carico del CTU:

- **Avvertimento**
- **Sospensione dall'albo per un tempo non superiore a un anno**
- **Cancellazione dall'albo.**

In altri termini il CTU ha il dovere di:

- **Conservare i requisiti richiesti per l'iscrizione (speciale competenza e condotta morale specchiata)**
- **Adempiere «bene e fedelmente» l'incarico e quindi essere imparziale, attento, scrupoloso, rispettoso della legge, anche processuale.**
- **Si ricorda che la semplice ignoranza delle norme del C.P.C. non esime il CTU da responsabilità.**

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E DISCIPLINARE

Tra le condotte che possono essere sanzionate a livello disciplinare si evidenziano:

- **Assenza ingiustificata all'udienza fissata** per il giuramento e l'assunzione dell'incarico senza giustificato motivo. L'assenza deve essere colposa e non dolosa altrimenti integrerebbe il delitto di «rifiuto di uffici legalmente dovuti» (ex art. 366 C.P.). **L'assenza si considera giustificata per causa di forza maggiore es. malattia, sciopero mezzi pubblici, agenti atmosferici avversi.**
- **Ritardo ingiustificato nel deposito della relazione scritta.** Il CTU è responsabile se omette di informare il G.I. di eventuali difficoltà e ritardi incontrati nello svolgimento delle proprie mansioni anche a lui imputabili. Nel caso di ostacoli imprevisti o di mancata collaborazione delle parti, se ciò non gli consente di rispettare il termine assegnatogli, ha l'obbligo di chiedere al G.I. la proroga ex art. 154 C.P.C. prima della scadenza fissata per il deposito della relazione. Si ricorda che il ritardo nel deposito della relazione determina anche la decurtazione del compenso del CTU.

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E DISCIPLINARE

Atti o omissioni che comportano la nullità della CTU:

Le cause di nullità più frequenti che si possono riscontrare nella prassi sono:

- Inizio delle operazioni peritali senza avere dato avviso a tutte le parti;
- Mancata sottoscrizione della relazione;
- **Acquisizione di documenti non ritualmente prodotti in causa;**
- **Effettuazioni di sessioni private con una sola delle parti in aperta violazione del principio processuale del contraddittorio.**

In tutte queste ipotesi di nullità, la relazione del CTU deve essere rinnovata ai sensi dell'art. 162 C.P.C.

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E DISCIPLINARE

- **Insufficienza ed erroneità della relazione per condotta imperita:** risposte fornite dal CTU che siano assolutamente inesaurive. Il CTU non omette l'incarico ma lo fa in maniera errata.
- Si segnalano alcune decisioni del Comitato disciplinare presso il Tribunale di Roma:
- RITARDO NEL DEPOSITO DELLA RELAZIONE:
 - Il trasferimento dello studio non é causa giustificativa del ritardo nel deposito.
 - La mancata collaborazione delle parti non esclude la responsabilità disciplinare del CTU per mancato rispetto del termine se non chiede la proroga al G.I. *Il CTU è tenuto a proseguire le operazioni peritali concludendo, se del caso, con una risposta di impossibilità dell'accertamento a causa della mancata collaborazione delle parti.*
 - **La pendenza di trattative tra le parti non autorizza il CTU a sospendere le operazioni peritali.**
 - La sussistenza di gravi problemi personali o familiari NON scusa il CTU per il ritardo nel deposito se non chiede tempestivamente di essere sostituito.

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E DISCIPLINARE

VIOLAZIONE DEL DOVERE DI «SPECIALE COMPETENZA»:

- ❖ **Inesattezza nella risposta ai quesiti o scarsa qualità della relazione**
- ❖ **Incorporazione occulta nella relazione degli scritti di parte.** *Va sanzionato con la radiazione dall'albo il CTU che ha ricevuto per via riservata uno scritto da una delle parti nel processo e lo ricopi integralmente e pedissequamente nella propria relazione di consulenza sottacendo tale circostanza alle altre parti.*
- ❖ **Nullità della relazione.** *La circostanza che la relazione peritale sia affetta da nullità (nella specie per avere compiuto il CTU vari accessi sui luoghi senza preavviso alle parti) costituisce illecito disciplinare.*

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E DISCIPLINARE

PER FARCI UN PO' DI PAURA.....

- Sentenza Tribunale di Firenze dr. Minniti del 22 09 2015 che ha condannato un Ctu a risarcire il danno cagionato ad una parte in sede di ATP.
- Il Ctu è stato ritenuto responsabile per grave e protratta negligenza perché non solo non aveva rispettato il termine imposto dal G.I. per il deposito della relazione e ciò senza addurre alcuna giustificazione ma non aveva neppure richiesto alcuna proroga del termine.
- Il Ctu era stato sollecitato a provvedere al deposito della relazione sia dal legale della ricorrente, che dal Ctp e addirittura dal Presidente.
- Il Ctu condannato a risarcire il danno patrimoniale subito dalla ricorrente per il mancato utilizzo dell'immobile oggetto di ATP pari a € 9.500,00, spese legali e di Ctp per € 4.000,00, nonché le spese legali per il giudizio di responsabilità civile a suo carico pari a € 3000,00 (oltre IVA, Cap e 15% spese generali)

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E DISCIPLINARE

CAUSE DIFFERIMENTO DELL'INIZIO O DELLA PROSECUZIONE DELLE INDAGINI PERITALI

DALLE LINEE GUIDA DEL TRIBUNALE DI ROMA:

- Le indagini peritali costituiscono un subprocedimento incidentale, come tale soggetto a tutti i principi del processo civile, ivi compreso quello – costituzionalmente rilevante ex art. 111 Cost.- della ragionevole durata.
- Il Ctu può pertanto differire la data d'inizio delle operazioni peritali ovvero rinviarne la prosecuzione, **solo dinanzi ad impedimenti che siano obiettivi e insuperabili.**
- E' opportuno ricordare che il mero disaccordo della parte, dell'avvocato o del Ctp sulla data di inizio o prosecuzione delle operazioni peritali **NON** costituisce di per sé giusta causa di differimento o rinvio. Quest'ultimo può essere disposto solo se l'impedimento a comparire alle operazioni peritali sia:
 - Obiettivo (malattia o infortunio)
 - Legittimo (concomitante svolgimento di impegni lavorativi precedentemente assunti e **non differibili**)

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E DISCIPLINARE

DALLE LINEE GUIDA DEL TRIBUNALE DI ROMA:

- DESTINATARI DEGLI AVVISI:
- In tutti i casi in cui il Ctu, per qualsiasi motivo, debba inviare avvisi alle parti, destinatari legittimi di essi sono gli avvocati delle parti costituite.
- La Ctu è quindi nulla se l'avviso di differimento o rinvio delle operazioni peritali è inviato alla parte personalmente ovvero al consulente di parte.
- L'operato del Ctu è, per contro, immune da vizi se gli avvisi in questione siano inviati solo all'avvocato e non anche al consulente di parte.

RESPONSABILITA' CIVILE

- Quale sia il grado di colpa necessario a radicare un giudizio di responsabilità
- Se sia applicabile al CTU la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 C.C.
- Quali siano i danni risarcibili

RESPONSABILITA' CIVILE

- Art. 64 C.P.C.: «il consulente è in ogni caso tenuto a risarcire i danni causati alle parti, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto»
- Art. 1176, II comma, C.C. *«Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata»*
- Art. 2236 C.C. *«Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave»*

RESPONSABILITA' CIVILE

- *Sentenza Cassazione n.1174 21/10/1992 «..l'attività del consulente tecnico, che è svolta nell'esercizio di una pubblica funzione nell'ambito del processo, non è in alcun modo inquadrabile negli schemi del rapporto di lavoro, sia esso subordinato o anche autonomo, quasi che il consulente fosse vincolato alle parti da un rapporto di prestazione d'opera....»*
- *Art. 61 C.P.C. «Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice»*

RESPONSABILITA' CIVILE

- Non applicabilità della c.d. «responsabilità da contratto»
- *In dottrina si è ritenuto superflua la norma dell'art. 64 C.P.C. dal momento che anche in sua assenza la responsabilità del consulente era configurabile a norma dell'art. 2043 C.C. che disciplina la responsabilità aquiliana o extracontrattuale.*
- *La giurisprudenza è pacifica nel riconoscere che non intercorrendo alcun rapporto contrattuale tra le parti e il CTU a carico di quest'ultimo può ipotizzarsi SOLO una responsabilità extracontrattuale.*
- *Tale inquadramento giuridico comporta delle conseguenze importanti:*
 - 1. termine di prescrizione QUINQUENNALE e non decennale;*
 - 2. onere della prova a carico del danneggiato che deve provare:*
 - La condotta colposa o gravemente colposa del CTU;*
 - Il danno ingiusto;*
 - Il nesso causale tra l'operato del CTU e il lamentato danno.*

RESPONSABILITA' CIVILE

I due aspetti più problematici riguardano il grado di colpa richiesto per far scattare la responsabilità civile del CTU e quali danni siano risarcibili.

IL GRADO DI COLPA:

- *1° orientamento: il CTU risponderebbe solo se avesse agito con dolo o colpa grave;*
- *2° orientamento: il CTU risponderebbe anche nei casi di colpa lieve con esclusione della ipotesi di incarichi di particolare complessità ai sensi dell'art. 2236 C.C.;*
- *3° orientamento: si vuole superare i due precedenti per cui il CTU risponde del danno causato quale che sia il grado di colpa quindi anche per il caso di colpa lieve senza che trovi applicazione l'art. 2236 C.C. che è norma eccezionale non suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche.*

RESPONSABILITA' CIVILE

I casi di COLPA GRAVE da parte del CTU nell'esecuzione del mandato ricevuto:

- Smarrisce i documenti originali e non più riproducibili dal contenuto dei fascicoli di parte;
- Perde o distrugge la cosa controversa o documenti affidatigli;
- Omette di eseguire accertamenti irripetibili;
- Non avvisa le parti sulla data di inizio delle operazioni peritali provocando l'annullamento della consulenza su istanza di parte;
- Redige una consulenza non idonea o incompleta con conseguente rinnovazione della stessa;
- Assume l'incarico conferitogli pur non avendo un'adeguata e specifica conoscenza tecnica nel settore oggetto della consulenza richiesta e redige pertanto un elaborato viziato da errori.

RESPONSABILITA' CIVILE

I DANNI RISARCIBILI potranno consistere:

a. nel ritardo col quale è stata accolta la propria domanda, in conseguenza della necessità di rinnovare la consulenza;

b. nelle conseguenze negative dell'accoglimento dell'altrui domanda, fondato su una consulenza infedele o erronea;

c. nelle spese sostenute per l'adozione di provvedimenti ritenuti indifferibili da una consulenza erronea;

d. nelle spese sostenute per dimostrare, attraverso altre indagini peritali, l'erroneità della consulenza.

LEGITTIMATA A DOMANDARE IL RISARCIMENTO È LA PARTE CHE ABBIAMO SUBITO PREGIUDIZIO IN CONSEGUENZA DELL'OPERA DEL CTU.

A decidere sulla domanda di risarcimento sarà il giudice competente per valore e per territorio e non il giudice che ha nominato il CTU.

Deve escludersi che il CTU che, con il proprio operato abbia ritardato la definizione del giudizio, possa essere chiamato a rispondere del danno da irragionevole durata del processo ai sensi della c.d. Legge Pinto.

RESPONSABILITA' PENALE

➤ Art. 64 C.P.C.

«Si applicano al consulente le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti»

RESPONSABILITA' PENALE

Il CTU, in quanto ausiliare del giudice, è Pubblico Ufficiale (PU) così come definito dall'art. 357 del codice penale (C.P.) secondo il quale «*agli effetti della legge penale, sono PU coloro i quali esercitano una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*» .

Al CTU si applicano pertanto le fattispecie di reato collegate alla qualifica di PU:

peculato, concussione, corruzione e abuso d'ufficio.

L'art. 64 C.P.C. prevede poi che si applicano al CTU le disposizioni del C.P. relative ai periti da cui scaturisce una severa normativa sanzionatoria in caso di comportamento erroneo del CTU:

- art. 366 c.p. «rifiuto di uffici legalmente dovuti»: il CTU che non si presenta all'udienza per assumere l'incarico e prestare giuramento oppure fornisce false giustificazioni per essere sostituito (reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 30 euro fino a 516 euro);
- art. 328 c.p. «omissione di atti d'ufficio» il CTU ritarda il deposito della relazione dopo essere stato sollecitato più volte senza alcuna valida giustificazione; o si rifiuta di adempiere all'incarico assunto o di compiere qualcuno degli atti inerenti al suo ufficio senza giustificato motivo (reclusione fino a 1 anno o multa fino a € 1.032)

RESPONSABILITA' PENALE

- art. 373 C.P. «falsa perizia»: il CTU fornisce dolosamente (con coscienza e volontà) un parere falso o afferma l'esistenza di fatti non veritieri (reclusione da 2 a 6 anni).

Il verbale redatto dal CTU, quale PU, costituisce atto pubblico anche riguardo ai fatti che il CTU asserisca essersi verificati in sua presenza, per cui nei suoi confronti si può procedere con QUERELA DI FALSO; **tale istituto non è invece ammissibile per il contenuto della consulenza tecnica che non fa pubblica fede delle affermazioni o contestazioni o giudizi in essa contenuti.**

- art. 374 C.P. «frode processuale»: il CTU modifica artificiosamente lo stato delle cose su cui deve svolgere la perizia (reclusione da 6 mesi a 3 anni)

Nei casi di falsa perizia o frode processuale, l'art. 376, Il comma, C.P. esclude la punibilità del reo se ritratta il falso e manifesta il vero prima della chiusura del dibattimento. In pratica il colpevole deve presentarsi direttamente al magistrato civile manifestando il vero con dichiarazione unilaterale che deve essere messa a verbale. **In tal caso il processo penale a carico del CTU si concluderà con l'assoluzione o non luogo a procedere per il verificarsi di una causa di esclusione della pena.**

I reati sopra esaminati comportano come pena accessoria l'interdizione dall'esercizio della professione.

FINE